



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Rep. Atti. n. 62/CU del 19 aprile 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 19 aprile 2018

VISTA la Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;

VISTA la Direttiva (UE) 1148/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/151/UE del 30 gennaio 2018 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente;


VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza informatica;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124 recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012 m. n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 attuativo della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

VISTA la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;



HP
2018



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO lo schema di decreto recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, trasmesso il 21 febbraio 2018 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 febbraio 2018, segnalando che la delega scade lo stesso giorno della trasmissione e diramato con nota prot. DAR 3399 P-4.37.2.12 del 28 febbraio 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 20 marzo 2018, diramati con nota prot. DAR n. 4356 di pari data, nel corso della quale sono state discusse le questioni sollevate dalle Regioni nel documento inviato con nota prot. DAR 4251 P-4.37.2.12 del 19 marzo 2018 e dall'ANCI, volte ad evidenziare alcune criticità del testo e sono state proposte dalle Regioni modifiche agli articoli 8, 21 e 22 dello schema di decreto indicato in oggetto;

VISTI gli esiti della riunione tecnica dell'11 aprile 2018 nel corso della quale i Ministeri interessati hanno ritenuto in parte accoglibili le richieste contenute nel documento istruttorio della Commissione speciale agenda digitale della Conferenza delle Regioni, diramato con nota prot. DAR n. 5121 dell'11 aprile 2018, con alcune riformulazioni ribadendo per alcune l'impossibilità di adeguare il testo a quanto proposto dalle Regioni per i vincoli posti al Governo nel recepimento della direttiva (UE) 2016/1148;

VISTO il documento finale di osservazioni e richieste emendative sul provvedimento trasmesso dalla Commissione speciale agenda digitale, corredato dalla relazione tecnica richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'incontro dell'11 aprile 2018, al fine di giustificare le maggiori risorse finanziarie proposte, contenente l'indicazione delle attività da svolgere e dei relativi costi, diramato il 16 aprile 2018, con nota prot. n. DAR 5365 P-4.37.2.12;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramata il 18 aprile 2018 con prot. DAR n. 5467 P-4.37.2.12, con la quale si esprime il proprio avviso favorevole alla richiesta di destinare appositi fondi alle Regioni e Province autonome per le attività da svolgere, mentre si esprime la propria contrarietà alla proposta di costituire diramazioni periferiche presso le Regioni e le Province autonome della CSIRT;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole, nei termini indicati nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole con una richiesta emendativa e con raccomandazione di individuare, in sede di decreto organizzativo del Comitato tecnico di raccordo, modalità di comunicazione tra le Autorità competenti e i Comuni, secondo quanto indicato nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto (All.2), ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che l'UPI ha espresso parere favorevole





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

AP
Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/43/CU8/C14

Allegato 1

Consigliato nelle sedute del
19/04/2018

C. Dell'...

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 6 LUGLIO 2016, RECANTE MISURE
PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI SICUREZZA DELLE RETI E DEI
SISTEMI INFORMATIVI NELL'UNIONE**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

Premessa

Le Regioni e Province Autonome condividono l'esigenza e l'obbligo a fronte della Direttiva Europea di strutturare un sistema nazionale che possa garantire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi **a partire dai servizi essenziali**, tuttavia ritengono che tale strutturazione si debba ispirare ad alcuni principi fondamentali:

- permettere la sostenibilità attuativa nelle amministrazioni coinvolte direttamente o indirettamente dagli effetti del decreto;
- migliorare la semplicità organizzativa e garantire una governance adeguata;
- orientare il sistema sanzionatorio ad essere efficace per i soggetti che governano i sistemi informativi dei servizi essenziali.

Rispetto ai principi indicati la proposta del governo sembra non offrire tutte le rassicurazioni attese, per questo il presente documento intende offrire alcuni contributi che possano maggiormente orientare lo schema di decreto nelle direttrici auspiccate.

Criticità principali

Le Regioni e Province Autonome ritengono che rispetto ai principi indicati il testo proposto di decreto debba risolvere alcune criticità fondamentali:

- in merito alla sostenibilità attuativa nelle amministrazioni coinvolte direttamente o indirettamente dagli effetti del decreto appare che lo schema di decreto in esame agisca in modo non perfettamente completo sulle prime e non ritenga necessario intervenire sulle seconde. Per le Regioni e Province Autonome al contrario è fondamentale agire sulle leve finanziarie di tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare per le amministrazioni coinvolte direttamente è necessario garantire le risorse oltre che per le strutture centrali, così come già previsto dal decreto, anche per le strutture regionali coinvolte nella co-gestione, in particolare per l'individuazione degli operatori di servizi essenziali, dei Nis Sanità e Ambiente

(articolo 4 comma 1 e articolo 7 comma 1), risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e raccordo con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente. Per le attività indirette il decreto richiede da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi essenziali ed in particolare delle Pubbliche Amministrazioni ai diversi livelli istituzionali, un grande sforzo organizzativo ed economico per garantire e possibilmente migliorare continuamente il livello di sicurezza dei sistemi interessati e per garantire le funzionalità di alert e di rilevazione degli incidenti per dare le tempestive notifiche previste, per questo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 22, per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 7 ed 8, non pare essere coerente, soprattutto in considerazione dei vincoli imposti nell'ambito della finanza pubblica da parte della legge finanziaria 2016 articolo 1 commi 512-520 che al contrario impongono una razionalizzazione della spesa ICT. Si ritiene pertanto necessario che il comma 2 dell'articolo 22 venga rivisto al fine di contenere espliciti riferimenti coerenti con la norma vigente e con le circolari interpretative di AgID e del MEF che consentano nel rispetto dei vincoli di bilancio e di spesa pubblica previsti, la possibilità di effettuare gli investimenti necessari a garantire gli adeguati livelli di sicurezza e la relativa organizzazione conformi ai dettami del presente decreto e dei successivi regolamenti e linee guida previsti. Inoltre si sottolinea la necessità, soprattutto in ambito sanitario, nel dar seguito ai necessari DM o accordi richiamati nello schema del decreto (articolo 4 comma 1 e articolo 19 comma 2), di definire - in maniera omogenea nel territorio - un piano di attuazione che illustri le misure sostenibili per l'attuazione e identifichi (ove applicabile) le fonti di copertura economico-finanziaria a disposizione. Si propone, pertanto, di valutare l'inserimento nello schema di decreto di un richiamo relativo alla necessità di definire per l'attuazione delle "misure sostenibili".

- in merito all'organizzazione ed alla governance, essendo già in essere prima del decreto il DIS, il CERT e il CERT-PA, ed essendo prevista l'individuazione dei NIS, secondo le indicazioni europee (energia, trasporti, finanza, sanità e ambiente), oltre al comitato di coordinamento per la cooperazione nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 9), si ritiene che l'istituzione del CSIRT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 8 del decreto non faciliti la semplificazione e razionalizzazione ed immediata operatività del Csirt stesso e delle politiche del digitale in generale e quindi pur prendendo atto delle scelte governative si chiede e si raccomanda una riflessione aggiuntiva in merito. Così come si invita a riflettere sull'opportunità di un unico Csirt centrale che possa quindi configurarsi come un possibile single point of failure e se non sia piuttosto opportuno un minimo di strutturazione territoriale, sia per assecondare meglio alcuni servizi essenziali che sono a carattere fortemente territoriale (sanità e ambiente), sia per garantire più facilmente quelle caratteristiche di resilienza della struttura di comunicazione sulla sicurezza previste dalla direttiva europea;

- in merito al sistema sanzionatorio, premesso che gli importi delle sanzioni sono decisamente elevati, si sottolinea come gli stessi possano impattare negativamente sulle strutture pubbliche individuate quali operatori pubblici di servizi essenziali (sanità ad esempio), si richiede pertanto di rivalutare il dimensionamento degli importi o in subordine di prevedere un periodo iniziale di 12 o 24 mesi di riduzione in percentuale degli importi minimi e massimi previsti. Inoltre si propone di valutare l'opportunità/necessità di esplicitare le modalità di utilizzo delle eventuali sanzioni, ad esempio prevedendo il vincolo di utilizzo per interventi attuativi (informazione, formazione, disseminazione) per misure di sicurezza nel medesimo settore/ambito e competenza territoriale ove la sanzione è stata elevata.

Coerentemente con i principi sopra menzionati si propongono di seguito alcuni emendamenti puntuali:

- **Nelle premesse del decreto:**
 - **Inserire:** "Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."
- **Art. 7 comma 6:**
 - **Eliminare "essi" al termine del comma, controllare ripetizione "le autorità l'autorità";**
- **Art. 7 comma 8:**
 - Sostituire "1.000.000" con "1.300.000"
- **Art.21 comma 10:**
 - Aggiungere: "10. Le sanzioni amministrative previste ai commi precedenti sono ridotte nei primi 12 mesi in una misura percentuale del ??%."
- **Art.21 comma 11:**
 - Aggiungere: "11. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste ai commi precedenti, sono destinate a iniziative a vantaggio del miglioramento della sicurezza dei sistemi informativi. Tali entrate affluiscono, nel rispetto dei vincoli di perimetrazione in materia di sanità, ad appositi capitoli/articoli di entrata del bilancio delle amministrazioni competenti territorialmente. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le sanzioni comminate dalle amministrazioni centrali dello Stato con proprio decreto ministeriale le può riassegnare a un fondo apposito iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per destinarle ad iniziative, individuate annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate al miglioramento della sicurezza dei sistemi informativi dei servizi essenziali. Le Regioni e Province Autonome

per quanto di propria competenza assumono analoghi atti con le stesse finalità a favore dei soggetti erogatori di servizi essenziali sul proprio territorio.”

- **Art.22 comma 1:**
 - Sostituire gli importi “5.000.000” con “5.300.000” e “3.000.000” con “3.300.000”.
- **Art.22 comma 1-bis:**
 - Aggiungere dopo comma 1:”1-bis Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e più in generale le spese ICT sostenute per l’adeguamento dei sistemi informativi al presente decreto sono coerenti con il piano triennale ICT della PA ai sensi dei commi 512-520 della legge 208/2015.”.

Nell’ambito della relazione tecnica in relazione all’articolo 7 sono da aggiungere, in riferimento all’allegata breve relazione tecnica, i seguenti periodi:

“f) con riferimento al coordinamento delle Regioni e Province Autonome in materia di sanità:

- Euro 70.000 per l’acquisto di beni e servizi, tra i quali strumentazione informatica utile per l’implementazione;
- Euro 50.000 per attività di ispezione/analisi in loco alle infrastrutture informatiche;
- Euro 30.000 per attività di formazione/aggiornamento del personale addetto al settore;
- L’onere complessivo è pari a 150.000 euro a decorrere dal 2018;

g) con riferimento al coordinamento delle Regioni e Province Autonome in materia di ambiente/acque:

- Euro 70.000 per l’acquisto di beni e servizi, tra i quali strumentazione informatica utile per l’implementazione;
- Euro 50.000 per attività di ispezione/analisi in loco alle infrastrutture informatiche;
- Euro 30.000 per attività di formazione/aggiornamento del personale addetto al settore;
- L’onere complessivo è pari a 150.000 euro a decorrere dal 2018.”

Allegato 1 - Relazione tecnica per i servizi di coordinamento dei NIS salute e ambiente

Premessa

Come previsto dall'articolo 7 comma 1 lettere d) ed e) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'unione, le Regioni e Province Autonome collaborano con i Ministeri della Salute e dell'Ambiente alle attività in capo ai rispettivi NIS.

In particolare è prevista una attività nel corso del 2018 per l'individuazione dei soggetti erogatori di servizi essenziali e successivamente il coordinamento delle attività ispettive di verifica delle misure di sicurezza adottate.

Pertanto la presente stima delle attività e dei relativi costi potrà essere fatta puntualmente solo dopo la definizione puntuale dell'ambito e delle funzioni da svolgere da parte della struttura di coordinamento, tuttavia in prima approssimazione sulla base delle esperienze pregresse e sul fatto che il coordinamento dovrà esplicarsi su una rete territoriale che prevederà inevitabilmente alcuni centri di competenza sovra regionale è possibile ipotizzare un piano attività e relativi costi riportato di seguito.

Piano attività

Il coordinamento dovrà esplicitare le attività di:

- Gestione delle attività amministrative, attraverso beni e servizi, di supporto al Ministero della salute ed alla rete dei centri territoriali dei servizi sanitari ed ambientali per le attività di individuazione dei servizi essenziali;
- supporto tecnico dei centri territoriali per le attività di verifica ed ispezione delle misure di sicurezza adottate;
- dovrà garantire misure minime di formazione, qualificazione ed aggiornamento delle risorse impegnate nelle attività di coordinamento;
- dovrà svolgere sul territorio attività di ispezione e verifica.

Alla luce delle attività indicate, ipotizzando la possibilità negli anni di diminuire le spese per beni e servizi ed aumentare le spese per le attività ispettive, si prevede che ciascuno dei due coordinamenti debba sostenere le seguenti spese annualmente a partire dal 2018:

- Euro 70.000 per l'acquisto di beni e servizi, tra i quali strumentazione e servizi informatici utili per l'implementazione;
- Euro 50.000 per attività di ispezione/analisi in loco alle infrastrutture informatiche;
- Euro 30.000 per attività di formazione/aggiornamento del personale addetto al settore;

L'onere complessivo è pari a 150.000 euro a decorrere dal 2018.

Roma, 19 aprile 2018



Consegnato nelle sedute del

13/04/2018

Aee. 2



Adulà

CONFERENZA UNIFICATA

19 aprile 2018

Punto 8) all'ordine del giorno

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 1148/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 LUGLIO 2016, RECANTE MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI

La sempre più crescente pervasività delle reti e delle nuove tecnologie nell'ambito della vita sociale e nella gestione di servizi ad ogni livello impone delle misure di sicurezza cibernetica adeguate alle nuove necessità di privacy, continuità operativa e gestione del rischio connessi a questa nuova realtà telematica e virtuale.

Per questo l'approvazione del Decreto, ma soprattutto la sua attuazione, risulta essere un tassello importante nel quadro generale di attuazione dell'Agenda Digitale.

Nell'esprimere apprezzamento per l'impostazione generale del DPCM, si ritiene necessario formulare la seguente proposta di modifica nell'ottica di contribuire a migliorare il percorso attuativo della norma.

Proposta emendativa puntuale

Articolo 9 comma 1

Al penultimo paragrafo, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano." con le parole "sentita la Conferenza Unificata."

Motivazione

Sebbene non vi sia una diretta implicazione dei Comuni quali fornitori dei servizi essenziali come individuati dal provvedimento in esame, i settori verticali elencati costituiscono settori cruciali per i Comuni che saranno fortemente impattati dalle risoluzioni della norma in esame.

Si ritiene, pertanto, importante, in sede di DPCM organizzativo del Comitato tecnico di coordinamento nazionale (art. 9), definire idonee modalità di comunicazione tra le Autorità competenti - NIS e i Comuni per garantire massima diffusione delle informazioni sui territori.